

Svolgimento del processo.

Con decreto in data 6 aprile 2009 il G.U.P presso il Tribunale di Roma. disponeva il rinvio a giudizio di Massera Emilio Eduardo davanti a questa Corte per rispondere dei reati in rubrica ascrittigli.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale si procedeva all'esame dei testi dei quali il P.M. ha chiesto l'ammissione.

All'udienza del 16 dicembre 2010 la Corte apprendeva la notizia della intervenuta morte dell'imputato e disponeva l'acquisizione agli atti della relativa ufficiale certificazione; quindi, all'esito della discussione, il P.M. e la difesa concludevano come in atti.

Motivi della decisione.

Rileva la Corte che l'imputato Massera Emilio Eduardo è deceduto in data 8 novembre 2010, come da certificazione rilasciata dall'Ufficiale di stato civile della città di Buenos Aires, acquisita agli atti del procedimento.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale fin qui compiuta escludono la sussistenza dei presupposti perché possa pronunciarsi una sentenza di assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p.

Si osserva infatti che, dall'esame della copiosa documentazione prodotta dal P.M. e dalla difesa delle parti civili, nonché dalle dichiarazioni rese dai numerosi testi esaminati nel corso dell'istruttoria dibattimentale, (con l'unica eccezione del teste Scilingo), sono emersi molteplici, obiettivi e univoci elementi di riscontro dell'ipotesi accusatoria, che individuano nell'imputato, nella sua qualità di Ammiraglio Comandante della Marina Militare Argentina, non solo uno dei principali ideatori di quel piano di eliminazione dei potenziali oppositori al regime dittatoriale instauratosi in seguito al colpo di stato avvenuto il 24 marzo 1976, noto come "Processo di Riorganizzazione Nazionale", ma anche come uno dei più attivi esecutori di quel medesimo piano, attuato, unitamente ad altri ufficiali della Marina, facenti parte del "Grupo de Tarea 3.3.2", mediante la costituzione presso la "Escuela Superior de Mecanica de la Armada" (ESMA), di un centro di detenzione clandestina, nel quale sono stati condotti, tra gli altri, i cittadini italiani Argela Aieta, Giovanni Pegoraro e Susanna Pegoraro che, sequestrati da gruppi armati, hanno ivi trascorso un periodo di detenzione, e, dopo essere stati sottoposti a torture, sono stati uccisi con modalità particolarmente odiose, che non hanno neppure consentito di rinvenirne le spoglie mortali.

Deve pertanto pronunciarsi nei confronti dell'imputato sentenza di non doversi procedere essendo i reati a lui ascritti estinti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 150 c.p.


P.Q.M.


Visto l'art. 531 c.p.p.,

dichiara non doversi procedere nei confronti di Massera Emilio Eduardo in ordine ai reati ascrittigli perché gli stessi sono estinti per intervenuta morte dell'imputato.

Motivazione contestuale letta in udienza.

Roma, 1 febbraio 2011

Il Giudice


Il Presidente
 1